



**Piano Sociale Regionale 2022-2024**

**Includere per contrastare le fragilità**

**Protezione - Inclusione - Opportunità di vita**

## ***LA PROGRAMMAZIONE SOCIALE REGIONALE 2022-2024***

***Atto di Indirizzo per la determinazione delle tariffe dei servizi e interventi del PSR 2022-2024 e delle quote di compartecipazione alla spesa sociale dei cittadini***

## INDICE

1. PRINCIPI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE.....	3
2. PRESTAZIONI E INTERVENTI SOCIALI, INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA POVERTA' .....	9
2.1 Elementi di deroga alla soglia ISEE e disposizioni specifiche.....	10
3. INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA DIRETTA E INDIRETTA: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI BUDGET DI CURA.....	11
3.1 SERVIZI E INTERVENTI DIRETTI E INDIRETTI PER MINORI E FAMIGLIA .....	12
3.1.1 <i>Determinazione delle soglie dei servizi educativi e di supporto in ambito scolastico</i> .....	12
3.1.2 <i>Servizi e interventi per Minori e Famiglia con bisogno complesso non soggetti a compartecipazione della spesa</i> .....	14
3.2 SERVIZI E INTERVENTI DIRETTI E INDIRETTI PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA.....	15
3.2.1 <i>Servizi diretti di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza soggetti a compartecipazione della spesa</i> .....	16
3.2.2 <i>Servizi indiretti di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza non soggetti a compartecipazione della spesa</i> .....	21

## 1. PRINCIPI GENERALI E CAMPI DI APPLICAZIONE

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo con verbale n. 63/2 del 24 febbraio 2022 ha recepito la DGR. N. 43/C del 7 febbraio 2022 e approvato il Piano Sociale 2022-2024 della Regione Abruzzo.

Ai sensi dell'art.172, comma 1, lett. E), del D.Lgs. n. 267/2000 ogni anno, prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione, i Comuni in forma singola e associata in Ambiti Distrettuali Sociali devono determinare le misure e le aliquote delle tasse, imposte e tariffe, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

La Giunta Regionale con il presente atto intende fornire ai Comuni e agli Ambiti Distrettuali Sociali (ADS) gli indirizzi generali per la determinazione delle aliquote e tariffe, in base a quanto previsto dall'art. 42, lett.f) del TUEL n. 267/2000, oltre che la determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi alla persona da parte del cittadino.

L'atto di indirizzo, in armonia con gli altri indirizzi e regolamenti settoriali emanati a livello sanitario, sociosanitario e socioassistenziale in ambito nazionale e regionale, aggiorna e ridefinisce i parametri dell'atto di indirizzo per l'applicazione omogenea dell'ISEE di cui alla l. 159/2013 per i servizi del PSR 2016-2018 emanato con la DGR. N. 112 del 21.03.2017, che resta vigente nelle more dell'avvio dei nuovi Piani distrettuali sociali 2023-2025 programmati in applicazione del PSR 2022-2024 e fino alla data di approvazione, pubblicazione ed esecutività del presente atto.

Di seguito vengono stabiliti criteri generali ed omogenei per l'intero territorio della Regione Abruzzo per la determinazione delle modalità di compartecipazione alla spesa sociale ed in particolar modo l'utilizzo per i servizi e le prestazioni sociali a compartecipazione della spesa del **metodo della progressione lineare** che prevede la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{Soglia minima I.S.E.E.}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{soglia massima I.S.E.E.} - \text{soglia minima I.S.E.E.})}$$

- a. la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
- b. la soglia minima ISEE;
- c. la soglia massima ISEE;
- d. le fasce differenziate delle quote di compartecipazione, laddove previste.

In ogni caso la contribuzione deve garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia di ognuno dei Comuni e Ambiti Distrettuali Sociali.

La finalità del presente atto d'indirizzo è quella di garantire regolamenti dei servizi alla persona uniformi ed omogenei affinché:

- non si crei disparità tra gli utenti, in particolare per i servizi di nuova applicazione e per quei servizi già erogati, per i quali la contribuzione e/o compartecipazione risulta già definita da precedenti regolamenti distrettuali;
- si uniformi il metodo di compartecipazione (scaglioni o compartecipazione mediante il metodo della *progressione lineare*) e si affermino criteri uniformi ed omogenei per la determinazione delle tariffe e fasce ISEE, della soglia di esenzione nella quale ricomprendere gli utenti e/o i nuclei familiari più deboli.

Viene stabilito sin d'ora che il presente atto di indirizzo, che contiene le **aree di intervento sociale e di supporto educativo e scolastico**, venga recepito dai Comuni ed Ambiti Distrettuali Sociali nei propri regolamenti sociali di cui ai PDS 2023-25 ed entri in vigore secondo quanto stabilito dall'art. 25 del presente documento ad eccezione dei servizi di durata ad anno solare per i quali l'applicazione coinciderà con l'inizio del nuovo anno scolastico. La mancata presentazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), necessario per la determinazione della quota di compartecipazione o dell'importo delle tariffe, nei casi in cui è richiesto, comporta per gli enti gestori ed erogatori dei servizi alla persona l'inserimento dell'utente nella fascia massima prevista per ciascun servizio.

Le quote dei servizi/interventi e delle prestazioni sociali soggette a variazioni dei costi, devono essere adeguate agli incrementi annuali dei costi sulla base degli indici Istat.

Per la determinazione delle percentuali di compartecipazione alla spesa sociale degli interventi e i servizi per la disabilità e la non autosufficienza deve essere preso a riferimento l'indicatore **ISEE sociosanitario ristretto**, nel caso l'interessato opti per tale scelta, ai sensi dell'art. 6 della L. 159/2013, e l'indicazione delle relative fasce ISEE - nel caso in cui sia previsto - nel presente atto di indirizzo tiene conto di un'analisi comparativa dei parametri già applicati ad oggi sia a livello nazionale che in ambito regionale dagli Ambiti Distrettuali Sociali e dai Comuni e rappresenta uno strumento utile per rendere più omogenei e uniformi la programmazione locale e i processi della *governance* sociale su tutto il territorio regionale.

### **Art. 1 - Destinatari degli interventi e dei servizi**

1. Il sistema integrato dei servizi sociali è universalistico. Hanno diritto di accedere ai servizi, interventi e prestazioni disciplinati dai regolamenti unitari di accesso alle prestazioni sociali e sociosanitarie degli Ambiti Distrettuali Sociali e dei Comuni i soggetti di seguito elencati:

- a. i cittadini italiani residenti nel territorio della Regione Abruzzo;
- b. i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea ed i loro familiari residenti nel territorio degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi statali e regionali;
- c. i cittadini extracomunitari e gli stranieri presenti in Italia per motivi di lavoro e in possesso di regolare permesso di soggiorno, residenti nei Comuni degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo;
- d. gli apolidi presenti nel territorio dei Comuni degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo;
- e. i minori non accompagnati trovati in stato di abbandono sul territorio dei Comuni degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo;

### **Art. 2 - Diritti degli utenti**

1. Gli utenti dei servizi sociali ed assistenziali dei Comuni e degli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo hanno diritto:

- a. ad essere compiutamente informati sui propri diritti in rapporto ai servizi sociali, sulla disponibilità delle prestazioni, sulle condizioni e sui criteri delle priorità, sui requisiti per l'accesso all'assistenza e relative procedure, sulle modalità di erogazione dei servizi e degli interventi, sulle possibilità di scelta;
- b. ad esprimere il consenso sulle proposte e sulle modalità di intervento ed in particolare sulle proposte di ricovero in strutture residenziali salvo i casi previsti dalla legge;
- c. ad essere garantiti sul diritto alla riservatezza e sul segreto professionale;
- d. a partecipare alla scelta della struttura o del servizio pubblico o convenzionato compatibilmente con la disponibilità dello stesso;
- e. a partecipare alla definizione, revisione e verifica delle modalità di gestione dei servizi;
- f. alla garanzia che le modalità di organizzazione e gestione dei servizi, specie nelle strutture di tipo residenziale, assicurino effettivamente la dignità e la libertà della persona, lo sviluppo armonico della personalità e la possibilità di mantenere rapporti continuativi con il contesto familiare e sociale di provenienza.

### **Art. 3 - Accesso ai servizi e alle prestazioni sociali**

Al sistema integrato di interventi e servizi sociali, che riveste carattere di universalità, accedono tutte le persone di cui sopra con priorità per quelle in stato di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e/o psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro.

L'accesso è rivolto a soddisfare richieste di intervento per esigenze sociali con bisogno semplice e/o bisogno complesso che richiedono adempimenti di verifica e valutazione preliminari alla presa in carico.

1. L'accesso al sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali è condizionato alla verifica e ad una valutazione preliminare del "bisogno" e della "vulnerabilità" al fine della determinazione del tipo di "presa in carico" e/o dell'intervento sociale.

2. La diversificazione dei diritti e delle modalità di accesso ad un determinato intervento è basata esclusivamente sulla diversità dei bisogni, con particolare attenzione alle persone e alle famiglie con situazioni di bisogno più acuto, o in condizioni di maggiore fragilità. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha come primi destinatari, in un'ottica di prevenzione e di sostegno, i soggetti portatori di bisogni gravi ed in particolare:

- soggetti in condizioni di povertà, o con limitato reddito;
- soggetti con forte riduzione delle capacità personali, per inabilità di ordine fisico e psichico;
- soggetti con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro;
- soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in situazioni di abbandono, a rischio, in difficoltà.

#### **Art. 4 - Determinazione delle soglie**

1. In tutti gli interventi, i servizi e le prestazioni in cui è prevista una contribuzione da parte dei beneficiari, tutti gli utenti che si trovino al di sotto del valore ISEE di € 8.000,00 sono esonerati dal pagamento di ogni contribuzione, ad eccezione del versamento della quota di indennità di accompagnamento ex Legge 11 febbraio 1980 n. 18, nel caso di prestazioni socio-sanitarie rese in strutture residenziali, salvo l'innalzamento della soglia di esenzione per specifici servizi e interventi relativi a bisogni complessi peculiari per le persone e i nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e i minori e la famiglia in situazione di disagio sociale grave.
2. Gli utenti al di sopra del valore ISEE di € 36.000,00 partecipano interamente al costo del servizio o della prestazione, salvo l'innalzamento della soglia per specifici servizi e interventi relativi a bisogni complessi peculiari.
3. Il limite massimo ISEE per l'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 6 del presente documento è fissato in € **6.966,18**, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale (ultimo adeguamento 2022).
4. Per le azioni e le misure progettuali rivolte al contrasto della povertà e all'inclusione sociale e lavorativa delle persone e nuclei familiari a rischio di esclusione sociale è stabilita una soglia ISEE pari a quella applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza di cui alla L. 4/2019 (nelle more dell'approvazione a livello nazionale della normativa in materia di **inclusione sociale e lavorativa** e della riforma in atto del *Reddito di Cittadinanza*, che con decorrenza 1° gennaio 2024 sarà sostituito dalla misura denominata **Assegno di inclusione**).

La soglia ISEE di riferimento si applica anche ad azioni progettuali promosse e finanziate nell'ambito del programma *PR FSE+ 2021-2027* ed altri interventi regionali.

In sede di attuazione degli interventi, oltre all'adeguamento del presente atto di indirizzo alle disposizioni normative nazionali in corso di definizione sopra richiamate può essere prevista l'emanazione di specifici atti di indirizzo, avvisi pubblici e disposizioni regolamentari per le misure e azioni progettuali rivolte ad es. al contrasto della povertà e per l'inclusione sociale e lavorativa.

Per tali interventi si rende necessario definire due aspetti strategici e prioritari per la programmazione e realizzazione degli stessi (come specificato nel successivo articolo 8):

- a) eventuali deroghe alle soglie ISEE di accesso stabilite, per le categorie con particolari fragilità, le persone diversamente abili e non autosufficienti e la platea del disagio adulti, che devono accedere attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno ed un progetto individualizzato redatto dal Servizio sociale professionale e UVM competenti per territorio;

- b) la determinazione della complementarietà /cumulabilità delle azioni e dei benefici che afferiscono alle diverse azioni e misure progettuali -comunitarie, nazionali, regionali- attraverso criteri per definire le priorità e le incompatibilità all'accesso.

#### **Art. 5 - Modalità e campi di applicazione dell'ISEE ordinario e ISEE sociosanitario**

Il presente atto di indirizzo, per la determinazione delle tariffe e quote di compartecipazione alla spesa sociale dei cittadini, individua e ridefinisce i campi d'intervento per area sociale e sociosanitaria in cui si applica l'ISEE ordinario e/o l'ISEE sociosanitario.

1. Le condizioni richiamate in questo articolo, si applicano esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate, con lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "*Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)*", così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89.
2. In sede di prima applicazione si applica ai seguenti interventi, servizi e prestazioni inseriti nel Piano Sociale Distrettuale, nonché riportati nell'Atto di indirizzo regionale:

**a.1 Assistenza domiciliare anziani e disabili**

**a.2 Telesoccorso e teleassistenza**

**a.3 Centri diurni e semiresidenziali per disabili, minori, anziani**

**a.4 Residenze anziani**

**a.5 Residenze disabili**

**a.6 Servizi per la prima infanzia**

**a. 7 Servizi di trasporto**

- Erogazione di contributi economici ad integrazione del reddito familiare e/o di voucher o assegni sociali, comunque denominati
- Prestazioni socio-sanitarie soggette all'obbligo di compartecipazione ricomprese nel D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e nell'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza)
- Servizi di Pronto Intervento Sociale, contrasto alla povertà e Inclusione sociale.

**a) Disposizioni per interventi e servizi alla persona**

Ai sensi della legge 159/2013 e ss.mm.ii. vengono definiti in maniera omogenea ed uniforme gli ambiti di applicazione dell'ISEE sociosanitario in relazione alla natura dei servizi e delle prestazioni sociali e sociosanitarie.

1. Il presente atto di indirizzo ridefinisce e aggiorna le indicazioni della delibera di Giunta Regionale n° 285/2016 "*Atto di indirizzo applicativo per l'attuazione del D.P.C.M. 159/2013 nel Territorio della Regione Abruzzo*" e delle successive deliberazioni di G.R. n.ri 552/216, 726/2016 e 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni, le cui parti di indirizzo compatibili ed in armonia con il presente atto continuano a trovare attuazione.

2. In sede di prima attuazione si applica agli interventi, servizi e prestazioni inseriti nel Piano Distrettuale Sociale, nonché riportati nell'Atto di indirizzo regionale richiamati nell'art. 5, comma 2 del presente documento.

## b) Disposizioni per le prestazioni socio-sanitarie

1. Le persone che accedono alle prestazioni sociosanitarie contribuiscono al costo delle prestazioni inerenti i livelli essenziali di assistenza per la parte non a carico del fondo sanitario regionale, secondo le quote stabilite dall'Allegato 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e dalle tariffe definite dalla disciplina regionale in materia.

2. Nel caso in cui la persona che accede alle prestazioni socio-sanitarie o altra persona per lui non possa garantire interamente la contribuzione prevista dai tariffari vigenti a livello regionale, l'utente può presentare una domanda di agevolazione presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione delle condizioni economiche, si applica quanto previsto all'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.

3. Il Comune e/o l'Ambito Distrettuale Sociale devono mantenere comunque a favore dell'anziano non autosufficiente e del disabile una quota per spese personali, pari ad almeno il 30% del trattamento minimo pensionistico INPS.

4. Il Comune e/o l'Ambito Distrettuale Sociale accedono al sostegno finanziario del Fondo regionale per la spesa sociosanitaria ex DGR n. 189 del 22 marzo 2016, da ripartire sulla base di criteri e modalità fissati con Deliberazione di Giunta Regionale e secondo quanto previsto dalla L.R. 37/2014 ss.mm.ii. per il rimborso della compartecipazione alla spesa sociale semiresidenziale e residenziale dei cittadini con disabilità e non autosufficienza.

## c) Quadro sinottico delle aree di intervento sociale di applicazione

AREA	PRESTAZIONI SOCIALI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIOSANITARIO	
<b>INCLUSIONE</b>	I servizi e gli interventi per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale	<b>ISEE ordinario e/o ISEE corrente</b>
<b>INFANZIA</b>	I servizi e le prestazioni a domanda individuale in ambito scolastico per la mensa e il trasporto alunni	<b>ISEE ordinario</b>
	I servizi educativi e socioeducativi a domanda individuale per l'infanzia e la prima infanzia (D.Lvo 65/2017; L.R. 76/2000)	<b>ISEE minori</b>
<b>SEMIRESIDENZIALI E DIURNI</b>	Le attività diurne e semiresidenziali a carattere socioassistenziale, socioeducativo e ricreativo e soggiorni estivi e invernali	In relazione all'età e condizione del beneficiario: - <b>ISEE ordinario</b> - <b>ISEE minori</b> - <b>ISEE sociosanitario</b>
	Servizi diurni e semiresidenziali a carattere sociosanitario e per l'autonomia personale delle persone diversamente abili e non autosufficienti	<b>ISEE sociosanitario</b> per i beneficiari diversamente abili e non autosufficienti se si opta per tale scelta
<b>RESIDENZIALI</b>	Servizi residenziali a carattere sociosanitario e per l'autonomia personale e RSA	<b>ISEE sociosanitario residenze</b> per i beneficiari diversamente abili e non autosufficienti se si opta per tale scelta
<b>DOMICILIARI</b>	Prestazioni domiciliari socioassistenziali	In relazione all'età e condizione del beneficiario: - <b>ISEE ordinario</b> - <b>ISEE minori</b> - <b>ISEE sociosanitario</b>
	Prestazioni domiciliari sociosanitarie per la disabilità e non autosufficienza	<b>ISEE sociosanitario</b> per i beneficiari diversamente abili e non autosufficienti se si opta per tale scelta

AREA	PRESTAZIONI SOCIALI CHE FANNO RIFERIMENTO ALL'ISEE ORDINARIO E ISEE SOCIOSANITARIO			
	Prestazioni domiciliari educative per i minori e la famiglia	<b>ISEE ordinario o ISEE minori (nel caso in cui è previsto)</b>		
	I servizi e le prestazioni di prossimità e di supporto di telefonia solidale e telemedicina per le persone adulte e gli anziani con disagio sociale e familiare e/o con disabilità e non autosufficienza	<b>ISEE ordinario o ISEE sociosanitario</b> per i beneficiari diversamente abili o non autosufficienti se si opta per tale scelta		
<b>BUDGET DI CURA PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA</b>	Assegni di cura per la non autosufficienza e per il Caregiver familiare	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><u>MINORI</u> <b>ISEE Minorenni</b> (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><u>ADULTI</u> <b>ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione</td> </tr> </table>	<u>MINORI</u> <b>ISEE Minorenni</b> (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)	<u>ADULTI</u> <b>ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione
	<u>MINORI</u> <b>ISEE Minorenni</b> (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)	<u>ADULTI</u> <b>ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione		
Assegni per la disabilità gravissima	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><u>MINORI</u> <b>ISEE ordinario o ISEE Minorenni</b> se si opta per tale scelta (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)</td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"><u>ADULTI</u> <b>ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto se si opta per tale scelta; il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione</td> </tr> </table>	<u>MINORI</u> <b>ISEE ordinario o ISEE Minorenni</b> se si opta per tale scelta (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)	<u>ADULTI</u> <b>ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto se si opta per tale scelta; il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	
<u>MINORI</u> <b>ISEE ordinario o ISEE Minorenni</b> se si opta per tale scelta (il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni" per il beneficiario della prestazione)	<u>ADULTI</u> <b>ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto se si opta per tale scelta; il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione			
<b>MOBILITA' SOCIALI</b>	Trasporto sociale	In relazione all'età e condizione del beneficiario: - <b>ISEE ordinario</b> - <b>ISEE minori</b> - <b>ISEE sociosanitario</b>		
	Taxi sociale			
	Bus navetta			

## 2. PRESTAZIONI E INTERVENTI SOCIALI, INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Rientrano tra gli interventi le prestazioni e i servizi del Pronto Intervento sociale (PIS) e di sostegno alla povertà e all'inclusione sociale del PSR 2022-2024. Il sostegno economico per il contrasto alla povertà e per l'inclusione sociale è previsto nell'ambito di una programmazione sociale integrata e unitaria che deve tener conto della pluralità di interventi e servizi posti in essere dagli Ambiti Distrettuali Sociali con il servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) e le azioni specifiche del PON Inclusione, del Fondo Povertà ed altre misure comunitarie del FAMI e per la povertà estrema e le azioni in fase di programmazione previste con il REACT Eu e PNRR.

### Art. 6 - Sostegno economico e pronto intervento sociale

#### Modalità di accesso per il contributo ordinario

- a) **ISEE ≤ € 6.829,94**, quota pari a circa il 100% del trattamento minimo pensionistico annuale (ultimo adeguamento Inps 2022 pari ad € 525,38 mensili);
- b) punteggio minimo di accesso da determinare sulla base di indicatori che misurino la situazione di "fragilità sociale";
- c) il contributo ordinario previsto per un massimo di 12 mesi (salvo rinnovo motivato da situazioni peculiari di disagio sociale estremo), i cui massimali sono previsti nei propri regolamenti unitari di accesso di Ambito Distrettuale Sociale e dei Comuni e determinati in relazione all'entità del bisogno rilevato dal Servizio sociale professionale ed altri servizi preposti;
- d) la concessione del contributo ordinario dovrà essere vincolata alla elaborazione di un **progetto personalizzato** e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare, ad un progetto individualizzato di orientamento e accompagnamento ad un percorso di inclusione sociale e lavorativa da parte dell'équipe multidimensionale per l'inclusione sociale territoriale (secondo le modalità già previste e poste in essere per i **patti di inclusione sociale** e **patti per il lavoro** dei percettori di RdC).

#### Modalità di accesso per il contributo straordinario

- a) **ISEE ≤ € 9.360,00** in equiparazione al parametro ISEE per l'accesso alle prestazioni del reddito di cittadinanza di cui alla L. 4/2019;
- b) previsione di un contributo *una tantum* per rispondere ad esigenze derivanti da temporanee e improvvise situazioni di disagio grave di carattere sociale, socio-economico e lavorativo i cui massimali sono previsti nei propri regolamenti unitari di accesso di Ambito Distrettuale Sociale e dei Comuni e determinati in relazione all'entità del bisogno rilevato dal Servizio sociale professionale ed altri servizi preposti;
- c) la concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un **progetto personalizzato** e del conseguente contratto sociale, ove possibile, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

### Art. 7 - Assistenza abitativa ai senza fissa dimora e housing sociale

Gli indirizzi del presente atto sono compatibili ed in armonia con le disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali in materia di sostegno all'emergenza abitativa e residenzialità pubblica popolare vigente:

- a) Le disposizioni per il sostegno alle locazioni private ad uso civico di cui alla legge 431/98 e ss.mm.ii.;
- b) Le disposizioni per la residenzialità pubblica popolare di cui alla L.R. 96/96 "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione";

### Modalità di accesso al servizio di supporto abitativo ai senza fissa dimora e all'housing sociale

Per la determinazione delle modalità di sostegno e compartecipazione al servizio di supporto abitativo ai senza fissa dimora e all'housing sociale è previsto che i regolamenti sociali di ambito distrettuale possano applicare il **metodo della progressione lineare** che prevede la seguente formula.

$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{Soglia minima I.S.E.E.}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{soglia massima I.S.E.E.} - \text{soglia minima I.S.E.E.})}$
---

## **Art. 8 - Gli interventi e progetti integrativi per l'inclusione sociale e lavorativa ed il contrasto alla povertà**

Con il presente atto di indirizzo si definiscono i criteri di accesso ed individuazione dei beneficiari di interventi e azioni e progetti operativi regionali complementari per il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale a valere sui fondi comunitari FSE+ e FAMI, nazionali del PON Inclusione e Fondo Povertà, Interventi complementari alle misure di sostegno al reddito quali il Reddito di Cittadinanza (legge n. 4/2019), il Reddito di Emergenza ed altre misure nazionali per il contrasto alla povertà e l'inclusione sociale e lavorativa in corso di definizione e approvazione (es. l'assegno di inclusione).

Oltre ai requisiti di carattere sociale e sociosanitario, composizione anagrafica e familiare, la valutazione sociale e multidimensionale da parte dei servizi competenti degli Ambiti Distrettuali Sociali e dei Comuni dei beneficiari, previsti dai singoli avvisi e disposizioni specifiche stabilite per ognuna delle misure comunitarie e nazionali - nelle more della nuova normativa nazionale per le misure di sostegno al reddito e di inclusione sociale e lavorativa in corso di definizione - viene stabilita che la **soglia massima reddituale di accesso** richiesta sia equiparata a quella prevista per accedere al reddito di cittadinanza:

Soglia massima reddituale di accesso alle misure e i progetti specifici di inclusione sociale e lavorativa a valere su risorse FSE e POR promossi in ambito regionale	<b>ISEE ordinario €. 9.360,00</b>
---	---------------------------------------

### **2.1 Elementi di deroga alla soglia ISEE e disposizioni specifiche**

1. Possono andare in deroga alla soglia ISEE i progetti e le azioni di inclusione sociale e lavorativa rivolte alle persone diversamente abili e non autosufficienti nel caso in cui siano espressamente previste dalle misure progettuali e dai relativi avvisi, per cui viene richiesto:

- a) una prima istanza e verifica da parte del Servizio sociale professionale competente;
- b) uno specifico progetto individualizzato redatto dal Servizio Sociale professionale e dall'UVM competente per la valutazione del bisogno e per definizione degli obiettivi e delle azioni di inclusione sociale negli ambiti dell'autonomia abitativa, dell'inserimento lavorativo ed altri aspetti sociali e sociosanitari individuati per le finalità specifiche;

2. restano in vigore le disposizioni specifiche per le misure previste per la *"vita indipendente"* dalla L.R. 57/2012, salvo diverse ed eventuali disposizioni integrative e di modifica della normativa regionale che possano intervenire nelle modalità istituzionali e di legge previste in ambito regionale;

3. Per le azioni specifiche di autonomia e inclusione sociale che fanno riferimento alla L. 112/2016 (Dopo di Noi) e relativi atti di recepimento della Regione Abruzzo e per i progetti sperimentali sulla *"vita indipendente"* promossi e finanziati nell'ambito delle azioni del Fondo Nazionale per la Non Autosufficienza (FNA) restano in vigore le disposizioni e gli indirizzi specifici richiamati nel Decreto Direttoriale n. 669 del 28.12.2018 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e programmazione sociale del MLPS.

### 3. INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI DI ASSISTENZA DIRETTA E INDIRECTA: CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI BUDGET DI CURA

#### **Determinazione della compartecipazione alla spesa dei servizi con il metodo della progressione lineare**

Vengono di seguito riportati gli indirizzi per la determinazione delle quote di compartecipazione alla spesa sociale dei servizi e delle prestazioni sociali in cui è prevista una compartecipazione alla spesa del cittadino e dei nuclei familiari in relazione al reddito familiare e alla composizione del nucleo familiare, in cui viene applicato il metodo della progressione lineare che prevede la seguente formula:

$$\frac{(\text{I.S.E.E. utente} - \text{Soglia minima I.S.E.E.}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{soglia massima I.S.E.E.} - \text{soglia minima I.S.E.E.})}$$

#### **Art. 9 - Definizione del reddito**

La verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni in materia di ISEE del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e campi di applicazione della situazione equivalente (ISEE)”*, così come modificato dal D.L. 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, in legge 26 maggio 2016, n. 89; di seguito D.P.C.M. 159/2013. Ai fini della definizione delle erogazioni si considerano le condizioni socioeconomiche dichiarate e verificate all’atto della presentazione della richiesta, che devono permanere per tutta la durata dell’intervento.

#### **Art. 10 - Definizione del nucleo familiare**

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica, fatto salvo quanto previsto dal D.P.C.M. 159/2013.
2. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria il nucleo familiare del beneficiario, se maggiorenne, è composto dal coniuge e dai figli minorenni e maggiorenni non conviventi a carico del nucleo stesso secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
3. Per le sole prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, il nucleo familiare di persona maggiorenne con disabilità, non coniugata e senza figli, è costituito dalla sola persona disabile.
4. Per le sole prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo il nucleo familiare in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.C.M. 159/2013.
5. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi, delle entrate e delle spese e franchigie, di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 159/2013, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.
6. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 del D.P.C.M. 159/2013.
7. All'ammontare del reddito complessivo deve essere sottratto fino a concorrenza l'importo delle franchigie di cui all'art. 4, commi 3 e 4, del D.P.C.M. 159/2013.

### 3.1 SERVIZI E INTERVENTI DIRETTI E INDIRETTI PER MINORI E FAMIGLIA

#### 3.1.1 Determinazione delle soglie dei servizi educativi e di supporto in ambito scolastico

##### Art. 11 - Servizi per la prima infanzia, asilo nido e servizi integrativi

Nell'ambito dei servizi per l'infanzia 0-6 anni vengono richiamate le indicazioni e le azioni del PSR 2022-2024 per il sostegno ai minori e la famiglia e i servizi a domanda individuale in ambito scolastico (mensa e trasporto scolastico) e gli indirizzi generali della normativa nazionale a partire dal D.Lgs. 65/2017 e dei manuali di orientamento didattico-educativo emanati dal Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio, oltre che le linee guida della legge regionale 76/2000 e i successivi atti regionali per l'accreditamento dei servizi educativi regionali per la prima infanzia 0-3 anni.

Con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico 2023/24 i Comuni e gli Ambiti Distrettuali Sociali della Regione Abruzzo prendono a riferimento i seguenti parametri e criteri di calcolo con il **metodo della progressione lineare**, da prevedere nei propri regolamenti di accesso e determinazione della quota di compartecipazione e/o esenzione alla spesa del servizio a carico dell'utente.

**Tavola 1 - Servizio Asilo nido parametri metodo progressione lineare con decorrenza da inizio anno scolastico 2023-2024**

Servizio condizionato a ISEE con il metodo della progressione lineare	ISEE ordinario o ISEE minori
<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
<b>PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE</b>	(percentuale determinata)
<b>COSTO SERVIZIO</b>	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA MENSILE	(retta mensile massima)
TARIFFA/RETTA MINIMA MENSILE	(retta mensile minima)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>

**Tavola 2 - Servizio integrativo per la prima infanzia parametri con decorrenza da inizio anno scolastico 2023-2024**

Servizio condizionato a ISEE con il metodo della progressione lineare	ISEE ordinario o ISEE minori
<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
<b>PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE</b>	(percentuale determinata)
<b>COSTO SERVIZIO</b>	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA MENSILE	(retta mensile massima)
TARIFFA/RETTA MINIMA MENSILE	(retta mensile minima)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>

## Art. 12 - Servizi di mensa scolastica e per i servizi educativi per l'infanzia

**Tavola 3 - Servizi di mensa scolastica parametri metodo progressione lineare con decorrenza da inizio anno scolastico 2023-2024**

Servizio condizionato a ISEE con il metodo della progressione lineare	ISEE ordinario
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA MENSILE	(retta mensile massima)
TARIFFA/RETTA MINIMA MENSILE	(retta mensile minima)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>

## Art. 13 - Servizi di trasporto scolastico

**Tavola 4 - Servizi di trasporto scolastico parametri metodo progressione lineare con decorrenza da inizio anno scolastico 2023-24**

Servizio condizionato a ISEE con il metodo della progressione lineare	ISEE ordinario
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA MENSILE	(retta mensile massima)
TARIFFA/RETTA MINIMA MENSILE	(retta mensile minima)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>

## Art. 14 - Servizi integrativi scolastici ed extrascolastici

**Tavola 5 - Servizio di pre-scuola/post-scuola/merenda con parametri progressione lineare con decorrenza da inizio anno scolastico 2023-2024**

Servizio condizionato a ISEE con il metodo della progressione lineare	ISEE ordinario
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA MENSILE	(retta mensile massima)
TARIFFA/RETTA MINIMA MENSILE	(retta mensile minima)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>

**Tavola 6 - Centro diurno e semiresidenziale socioeducativo con parametri con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

Servizio condizionato a ISEE con il metodo della progressione lineare	ISEE minori
<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
<b>PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE</b>	(percentuale determinata)
<b>COSTO SERVIZIO</b>	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA MENSILE	(retta mensile massima)
TARIFFA/RETTA MINIMA MENSILE	(retta mensile minima)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato)</b>

Per i servizi sopra indicati sono previsti ulteriori abbattimenti dei costi per i seguenti casi:

- Per utenti con disabilità certificata è previsto un ulteriore abbattimento delle tariffe del **33%**
- Per il 2° figlio e successivi è previsto un ulteriore abbattimento delle tariffe del **20%**.

### 3.1.2 Servizi e interventi per Minori e Famiglia con bisogno complesso non soggetti a compartecipazione della spesa

#### Art. 15 - Servizio di assistenza domiciliare educativa minori e famiglia\*

**Tavola 7 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

Servizi di assistenza domiciliare		
Servizio erogato	Tipologia ISEE	Modalità di attivazione del servizio
Assistenza educativa domiciliare	ISEE ordinario Nessun condizionamento ISEE (Servizio gratuito)	a. Invio da servizi di tutela minori (Tribunale per i Minorenni) e della ASL (Neuropsichiatria Infantile e servizi per l'adolescenza); b. Valutazione da parte di équipe multidimensionale del bisogno e progetto individualizzato (es. PIPPI, Careleavers, altra metodologia validata)

#### Art. 16 - Servizio di accoglienza minori in servizi residenziali\*

**Tavola 8 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

Servizi residenziali per minori		
Servizio erogato	Tipologia ISEE	Modalità di attivazione del servizio
Residenzialità per minori	ISEE ordinario o ISEE minori se si opta per tale scelta Nessun condizionamento ISEE (Servizio gratuito)	c. Invio da servizi di tutela minori (Tribunale per i Minorenni) e della ASL (Neuropsichiatria Infantile e servizi per l'adolescenza); d. Valutazione da parte di équipe multidimensionale del bisogno e progetto individualizzato (es. PIPPI, Careleavers, altra metodologia validata)

### Art.17 - Servizio incontri protetti\*

**Tavola 9 - Servizi non soggetti a compartecipazione della spesa con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

Servizi di incontri protetti e tutela minori in carico		
Servizio erogato	Tipologia ISEE	Modalità di presa in carico
Incontri protetti e tutela minori	ISEE ordinario Nessun condizionamento ISEE (Servizio gratuito)	e. Invio da servizi di tutela minori (Tribunale per i Minorenni) e della ASL (Neuropsichiatria Infantile e servizi per l'adolescenza); f. Valutazione da parte di équipe multidimensionale del bisogno e progetto individualizzato (es. PIPPI, Careleavers, altra metodologia validata)

\*Restano in carico ai servizi per la valutazione multidimensionale del *bisogno complesso* e della presa in carico dell'Ambito Distrettuale Sociale e dei Comuni la funzione di raccordo con gli altri Enti istituzionali della scuola e della tutela legale minorile e la famiglia di origine del minore. Attività che viene svolta dalla figura del **Case Manager** (Assistente Sociale, Psicologo, Educatore professionale o a seconda dei casi altra figura con esperienza e competenza settoriale), tramite un *Piano Assistenziale Individualizzato (PAI/PEI)* e relativo *budget di progetto* (art. 14 L. 328/2000)

### 3.2 SERVIZI E INTERVENTI DIRETTI E INDIRETTI PER LA DISABILITA' E LA NON AUTOSUFFICIENZA

I servizi che seguono fanno riferimento a quelli indicati per la disabilità e la non autosufficienza nel PSR 2022-2024 e del FNA 2022-2024, dedicati espressamente ai beneficiari di cui alla legge 104/92 (art. 3, comma 3), alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 e gli indirizzi per la non autosufficienza e la disabilità gravissima del D.M. 26 settembre 2016, alla normativa nazionale e regionale vigente per il riconoscimento della figura del *Caregiver familiare* di cui alla L.R. 43/2016, che sono condizionati all'attestazione ISEE, oltre che alla valutazione dell'intensità del bisogno assistenziale. Per l'attivazione di ognuno dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali previsti dagli Ambiti Distrettuali Sociali e dai Comuni, l'accesso e la presa in carico dell'utente avvengono tramite una valutazione multidimensionale del bisogno assistenziale sociale e sociosanitario oltre che alla situazione reddituale, ed il servizio previsto viene programmato e attivato attraverso un *piano assistenziale individuale (PAI)* ed un relativo *budget di progetto*.

**3.2.1 Servizi diretti di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza soggetti a compartecipazione della spesa**

**Art. 18 - Servizio di assistenza domiciliare, dimissioni protette e teleassistenza**

**Tavola 10 - Servizi con parametri di calcolo del metodo progressione lineare con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenti e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	ISEE
VOCE	VALORE
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b> <b>(incrementato ad € 50.000,00 per le persone con disabilità gravissima adulte e ad € 65.000,00 minori)</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA GIORNALIERA	(retta massima giornaliera prevista)
TARIFFA/RETTA MINIMA GIORNALIERA	(retta minima giornaliera prevista)
COSTO ORARIO A CARICO UTENTE	(costo orario determinato a carico utente)
COSTO ORARIO A CARICO ENTE	(costo orario determinato a carico ente)
ORE MENSILI	(Ore mensili prestate)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico utente)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico ente)</b>

## Art. 19 - Pasti a domicilio e sostegno materiale

**Tavola 11 - Servizi con parametri di calcolo del metodo progressione lineare con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

<b>Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	<b>ISEE</b>
<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b> (incrementato ad <b>€ 50.000,00</b> per le persone con disabilità gravissima adulte e ad <b>€ 65.000,00</b> minori)
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA GIORNALIERA	(retta massima giornaliera prevista)
TARIFFA/RETTA MINIMA GIORNALIERA	(retta minima giornaliera prevista)
COSTO PASTO A CARICO UTENTE	(costo pasto determinato a carico utente)
COSTO PASTO A CARICO ENTE	(costo pasto determinato a carico ente)
PASTI MENSILI	(pasti mensili erogati)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico utente)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico ente)</b>

## Art. 20 - Trasporto sociale

**Tavola 12 - Servizi con parametri di calcolo del metodo progressione lineare con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

<b>Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	<b>ISEE</b>
<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b> (incrementato ad <b>€ 50.000,00</b> per le persone con disabilità gravissima adulte e ad <b>€ 65.000,00</b> minori)
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
PERCENTUALE COMPARTICIPAZIONE	(percentuale determinata)
COSTO SERVIZIO	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA GIORNALIERA	(retta massima giornaliera prevista)
TARIFFA/RETTA MINIMA GIORNALIERA	(retta minima giornaliera prevista)
COSTO TRATTA/KM A CARICO UTENTE	(costo tratta/km determinato a carico utente)
COSTO TRATTA/KM A CARICO ENTE	(costo tratta/km determinato a carico ente)
TRATTE MENSILI	(tratte/km mensili prestate)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico utente)</b>
<b>COSTO MENSILE A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico ente)</b>

**Art. 21 - Servizi diurni e semi-residenziali per persone con disabilità e anziani non autosufficienti soggetti a compartecipazione sociale e sociosanitaria (L.R. 37/2014) \***

**Tavola 13 - Servizi con parametri di calcolo del metodo progressione lineare con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

<b>Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	<b>ISEE</b>
<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b> <b>(incrementato ad € 50.000,00 per le persone con disabilità gravissima adulte e ad € 65.000,00 minori)</b>
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
<b>PERCENTUALE COMPARTICIPAZIONE</b>	(percentuale determinata)
<b>COSTO SERVIZIO</b>	(costo previsto)
TARIFFA/RETTA MASSIMA GIORNALIERA	(retta massima giornaliera prevista)
TARIFFA/RETTA MINIMA GIORNALIERA	(retta minima giornaliera prevista)
<b>ACCESSO GIORNALIERO A CARICO UTENTE</b>	(costo giornaliero determinato a carico utente)
<b>ACCESSO GIORNALIERO A CARICO ENTE</b>	(costo giornaliero determinato a carico ente)
N. ACCESSI MENSILI	(accessi mensili prestate)
<b>COSTO MENSILE A CARICO UTENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico utente)</b>
<b>COSTO A CARICO ENTE</b>	<b>(costo mensile determinato a carico ente)</b>

**Art. 22 - Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane non autosufficienti soggetti a compartecipazione sociale e sociosanitaria (L.R. 37/2014) \***

**Tavola 14 - Servizi con parametri di calcolo del metodo progressione lineare con decorrenza dall'avvio servizi del PSR 2022-2024**

<b>Servizio condizionato a ISEE Ordinario o ISEE Sociosanitario</b> con indicazione di nucleo ristretto (qualora si opti per tale scelta); il valore ISEE da utilizzare è quello riportato in attestazione nella tabella "Prestazioni socio sanitarie (escluse le residenziali) per persone maggiorenni e corsi di dottorato" per il beneficiario della prestazione	<b>ISEE</b>
<b>VOCE</b>	<b>VALORE</b>
ISEE UTENZA	(valore ISEE del richiedente)
ISEE MASSIMO	<b>€ 36.000,00</b> (incrementato ad <b>€ 50.000,00</b> per le persone con <b>disabilità gravissima adulte e ad € 65.000,00 minori</b> )
ISEE MINIMO	<b>€ 8.000,00</b>
<b>PERCENTUALE COMPARTECIPAZIONE</b>	(percentuale determinata)
<b>TARIFFA/RETTA GIORNALIERA</b>	(tariffa giornaliera prevista)
TARIFFA/RETTA MASSIMA GIORNALIERA	(retta massima giornaliera prevista)
TARIFFA/RETTA MINIMA GIORNALIERA	(retta minima giornaliera prevista)
<b>TARIFFA/RETTA UTENZA GIORNALIERA</b>	(valore di riferimento)
<b>TARIFFA/RETTA A CARICO ENTE</b>	(valore di riferimento)
GIORNI RICOVERO	(valore di riferimento)
<b>TARIFFA/RETTA PER N. GIORNI RICOVERO</b>	(valore di riferimento)
<b>TARIFFA/RETTA A CARICO ENTE PER GIORNI RICOVERO</b>	(valore di riferimento)
<b>ALTRI PARAMETRI PER LA RESIDENZIALITA' DI RIFERIMENTO</b>	
TRATTAMENTO MINIMO PENSIONISTICO INPS	(valore di riferimento)
PERCENTUALE PER SPESE PERSONALI	(valore di riferimento)
<b>QUOTA PER SPESE PERSONALI MENSILE</b>	(valore di riferimento)
PENSIONE MENSILE PERCEPITA	(valore di riferimento)
PENSIONE PERCEPITA - TARIFFA/RETTA TOTALE	(valore di riferimento)
<b>VERIFICA RISPETTO QUOTA SPESE PERSONALI</b>	

\*Restano in carico ai servizi per la valutazione multidimensionale del *bisogno complesso* da parte della competente UVM e della presa in carico dell'Ambito Distrettuale Sociale e dei Comuni la funzione di raccordo tra con gli altri enti istituzionali e servizi di pubblica utilità coinvolti e la famiglia di origine. Attività che viene svolta dalla figura del **Case Manager** (Assistente Sociale, Psicologo, Educatore professionale o a seconda dei casi altra figura con esperienza e competenza settoriale), tramite un *Piano Assistenziale Individualizzato (PAI/PEI)* e relativo *budget di progetto* (art. 14 L. 328/2000)

### 3.2.2 Servizi indiretti di assistenza alla disabilità e alla non autosufficienza non soggetti a compartecipazione della spesa

Compatibilmente ed in armonia con gli atti di indirizzo e regolamenti specifici vigenti per la non autosufficienza e disabilità gravissima emanati in ambito nazionale e regionale, vengono di seguito individuati i criteri di carattere generale per la determinazione delle prestazioni economiche quali interventi indiretti budget di cura rivolti alla disabilità grave e gravissima e alla non autosufficienza a valere sulle risorse del **FNA 2022-24** e **PSR 2022-24** ed **altre misure settoriali nazionali e regionali per il Caregiver familiare (L.R. 43/2016)**.

Vengono riportati di seguito i criteri per la definizione degli importi relativi agli assegni mensili per la disabilità gravissima, che gli Ambiti Distrettuali Sociali e le Unità di Valutazione Multidimensionale dei competenti DSB definiscono.

Pertanto, per la determinazione dei budget di cura non viene applicato il metodo della progressione lineare ma si prendono a riferimento congiuntamente gli aspetti del bisogno assistenziale, della rete di protezione sociale e dei servizi e l'elemento reddituale su base ISEE sociosanitario per gli adulti.

#### **Art. 23 - Criteri di valutazione per la determinazione del sostegno economico per la non autosufficienza, la disabilità gravissima e la disabilità grave ed il sostegno al Caregiver**

La misura di sostegno sarà graduata in funzione dell'ISEE Socio-Sanitario se l'interessato opta per tale scelta, della compromissione funzionale del livello di bisogno assistenziale e sociosanitario e della compresenza di altri servizi/prestazioni socioassistenziali già attivi secondo i seguenti criteri:

##### **a) Presenza del sostegno quotidiano dei servizi di supporto**

<b>Servizi socio-assistenziali compresenti rispetto al beneficio riconosciuto all'utente per la disabilità grave e gravissima e la non autosufficienza</b>	<b>Punteggio da attribuire nel PAI</b>
Nessun servizio	4
<b>Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi;</b> Assistenza domiciliare fino a 12 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 300,00 mensili	3,5
<b>Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi;</b> Assistenza domiciliare tra 13 e 18 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 450,00 mensili	3
<b>Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi;</b> Assistenza domiciliare tra 19 e 24 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 600,00 mensili	2,5
<b>Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi;</b> Assistenza domiciliare tra 25 e 30 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 750,00 mensili	2
<b>Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi;</b> Assistenza domiciliare per oltre 30 ore settimanali o HCP o di altri contributi finalizzati all'assistenza per un valore di €. 900,00 mensili	1,5
<b>Compresenza di almeno uno dei seguenti servizi;</b> Frequenza del centro diurno o semiresidenziale o attività di laboratorio per 3 gg a settimana	1

**b) Criteri reddituali su base ISEE sociosanitaria o minorenni se si opta per tale scelta**

<b>ADULTI</b> ISEE Sociosanitario se si opta per tale scelta	<b>MINORI</b> ISEE Minorenni se si opta per tale scelta	<b>PUNTEGGIO PER</b> ISEE/UTENTE ADULTO	<b>PUNTEGGIO</b> AGGIUNTIVO PER ISEE UTENTE/MINORE	<b>PUNTEGGIO</b> TOTALE UTENTE MINORE
Fino ad € 13.000,00		6	2	8
da € 13.000,00 a € 25.000,00		5	2	7
da € 25.000,01 a € 35.000,00		4	2	6
da € 35.000,01 a € 45.000,00		3	1	4
da € 45.000,01 a € 55.000,00		2	1	3
da € 55.000,01 a € 65.000,00		1	1	2
Oltre 65.000,00		0	0	0

**c) Punteggio di valutazione del bisogno socioassistenziale e compromissione funzionale**

<b>Fascia di intensità di bisogno</b> <b>molto alto e alto e disabilità gravissima</b>	<b>Fascia di intensità di bisogno</b> <b>da medio a medio alto</b>	<b>Fascia di intensità di bisogno lieve</b>
10	5 PUNTI	1 PUNTI

**d) Risultanze graduatoria redatta a seguito della sommatoria criteri (a+b+c)**

<b>GRADUAZIONE DEL</b> <b>CONTRIBUTO SULLA</b> <b>BASE DEI PUNTEGGI</b> <b>ATTRIBUITI</b>	<b>CONTRIBUTO ASSEGNO</b> <b>DI CURA MENSILE PER</b> <b>NON</b> <b>AUTOSUFFICIENZA CON</b> <b>BISOGNO ALTO E</b> <b>MOLTO ALTO E CON</b> <b>DISABILITA' GRAVISSIMA</b>	<b>CONTRIBUTO ASSEGNO DI</b> <b>CURA MENSILE PER NON</b> <b>AUTOSUFFICIENZA MEDIA</b> <b>E LIEVE E PER LA</b> <b>DISABILITA' GRAVE</b>	<b>CONTRIBUTO MENSILE</b> <b>PER SOSTEGNO AL</b> <b>CAREGIVER CHE ASSISTE</b> <b>PERSONE CON NON</b> <b>AUTOSUFFICIENZA CON</b> <b>BISOGNO ALTO E MOLTO</b> <b>ALTO E CON DISABILITA'</b> <b>GRAVISSIMA</b>	<b>CONTRIBUTO MENSILE</b> <b>PER SOSTEGNO AL</b> <b>CAREGIVER CHE ASSISTE</b> <b>PERSONE CON NON</b> <b>AUTOSUFFICIENZA CON</b> <b>BISOGNO MEDIO E LIEVE</b> <b>E CON DISABILITA'</b> <b>GRAVE</b>
Punteggio da 2 a 5	€ 400,00	€ 150,00	€ 400,00	€ 150,00
Punteggio da 6 a 10	€ 600,00	€ 200,00	€ 600,00	€ 200,00
Punteggio da 11 a 16	€ 800,00	€ 300,00	€ 800,00	€ 300,00
Punteggio da 17 a 22	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 1.000,00	€ 400,00

**Art. 24 - Elementi di incompatibilità e di priorità di accesso ai budget di cura**

**a) Elementi di incompatibilità e priorità budget di cura:**

- Fermo restando gli indirizzi specifici settoriali, resta l'incompatibilità del cumulo dell'assegno di cura per la non autosufficienza con disabilità grave con l'assegno per la disabilità gravissima a valere sul FNA;
- Restano incompatibili i cumuli degli assegni di cura per la non autosufficienza e per la disabilità grave gravissima e per il sostegno al Caregiver familiare con i contributi regionali erogati a favore dei Caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da malattie rare ai sensi della L.R. 43/2016;
- Restano incompatibili i cumuli degli assegni di cura per la non autosufficienza e per la disabilità grave e gravissima e per il sostegno al Caregiver familiare con i contributi regionali erogati a favore per la "Vita indipendente" ai sensi della L.R. 57/2012;
- Non accedono ai benefici di assistenza economica indiretta sopra indicati i Caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile;
- Il beneficio economico è concesso in assenza di servizi sociali diretti resi e per l'erogazione dei benefici di assistenza sia diretta che indiretta tramite budget di cura è necessario che via sia stata una valutazione multidimensionale del bisogno con redazione del relativo PAI e che nel periodo contemplato l'utente non sia stato ricoverato presso strutture socio-assistenziali o ospedalizzato per lunga degenza;

- A parità di punteggio e con risorse insufficienti alla piena copertura dell'erogazione degli assegni di cura per la non autosufficienza e per la disabilità grave e gravissima hanno la priorità in prima istanza i richiedenti con un livello di bisogno assistenziale maggiore ed in seconda istanza con un reddito ISEE sociosanitario più basso.

**b) Elementi di accesso, di incompatibilità e priorità sostegno al Caregiver:**

- Fermi restando gli indirizzi specifici settoriali, possono accedere al sostegno al Caregiver i beneficiari che non percepiscano altri benefici economici per le medesime finalità assistenziali o che comunque percepiscono altre prestazioni economiche che non superino un ammontare complessivo pari ad € **1.200,00 mensili**;
- A parità di punteggio e con risorse insufficienti alla piena copertura dell'erogazione dei contributi al Caregiver familiare hanno la priorità in prima istanza le richieste dei Caregiver coniugi conviventi con l'assistito ed in seconda istanza che presentano un reddito ISEE sociosanitario dell'assistito più basso;
- Restano incompatibili i cumuli dei benefici economici per il Caregiver familiare con i contributi regionali specifici erogati a favore dei Caregiver che assistono i minori in età pediatrica affetti da malattie rare ai sensi della L.R. 43/2016 e per la vita indipendente di cui alla L.R. 57/2012;
- Non accedono ai benefici di assistenza economica indiretta sopra indicati i Caregiver in costanza di fruizione del congedo straordinario annuale/biennale retribuito per l'assistenza della persona disabile;
- Il beneficio economico per il Caregiver familiare è concesso a seguito di una valutazione multidimensionale del bisogno con la redazione del relativo PAI da parte dell'UVM e che nel periodo contemplato l'utente non sia stato ricoverato presso strutture socio-assistenziali o ospedalizzato per lunga degenza.
- Gli indirizzi sopra riportati del presente atto assicurano la compatibilità e l'armonia con gli atti e regolamenti settoriali nazionali e regionali che restano vigenti all'entrata in vigore del presente atto d'indirizzo, e potranno subire modifiche a variazioni in relazione ad eventuali disposizioni che potranno essere emanate a livello nazionale e regionale in materia di disabilità, di non autosufficienza e di sostegno al Caregiver familiare.

**Art. 25 - Entrata in vigore e norma transitoria**

1. Il presente atto di indirizzo entra in vigore dalla sua approvazione e pubblicazione sul B.U.R.A.T. e non trovano più applicazione le norme e gli altri indirizzi di settore in contrasto con il presente atto.
2. Gli Ambiti Distrettuali Sociali e i Comuni appartenenti, nelle modalità istituzionali e procedurali previste, entro 60 giorni dalla approvazione del presente atto, ne recepiscono gli indirizzi nell'ambito dei propri regolamenti unitari di accesso alle prestazioni e ai servizi sociali e sociosanitari che fanno riferimento all'avvio dei Piani distrettuali sociali 2023-2025 di cui alla DCR N. 63/2 del 24.02.2022 e DGR. N. 414 del 29.07.2022 con il conseguente necessario riadeguamento dei servizi attivati dal 01.01.2023.
3. Il presente atto di indirizzo è redatto in armonia e compatibilità con le norme, i regolamenti e gli indirizzi specifici emanati e che ad oggi restano in vigore in materia di disabilità e non autosufficienza, con particolare riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia di autonomia e vita indipendente. Il presente atto potrà essere aggiornato in relazione ad eventuali nuove disposizioni e provvedimenti legislativi e regolamentali in materia di disabilità e non autosufficienza che potranno essere emanati dalla Regione Abruzzo, anche in relazione al recepimento di nuove normative nazionali previste dal PNRR M5C2, dal FNA 2022-2024 e ad eventuali modifiche ed integrazioni per l'adeguamento e l'efficientamento della L.R. 57/2012 sulla "vita indipendente".